

N. 2137

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MONTELEONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1997**

---

Istituzione dell'Ente per la tutela, la valorizzazione turistica,  
storica e architettonica del patrimonio archeologico  
Metapontino-Heracleiano-Sirese

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 agosto 1985, n. 431, ha definito, nell'ambito del sistema archeologico nazionale, gli elementi paesaggistici e culturali e con l'adozione di strumenti come i piani paesistici ha aperto indubbiamente la strada a forme innovative di valorizzazione e funzione del patrimonio naturale.

Alla citata «rivoluzione normativa» deve adesso seguire la trasformazione dei beni culturali in Italia in strumenti attivatori anche di crescita economica.

Specie in aree, quali il territorio attualmente meglio conosciuto come metapontino, dove la valorizzazione dei beni monumentali rappresenta una grossa opportunità per coniugare lo sviluppo economico all'esigenza di tutelare con più efficacia un patrimonio monumentale dal valore inestimabile. La presenza, nell'attuale Metaponto (frazione del comune di Bernalda), di Heraclea, oggi Policoro, con la maggiore concentrazione di testimonianze risalenti alle antiche colonie della Magna Grecia, Metaponto, Siris, rende auspicabile un intervento complessivo che ponga le basi, per una diversificazione dell'offerta non solo culturale, ma anche turistica. Si tratta, in sostanza, di mettere a profitto, in termini di immagine e di prodotto, tutte le valenze storiche, paesaggistiche ed artistiche del territorio inte-

ressato tenendo conto che la ricchezza di questo patrimonio artistico-culturale-architettonico trova valide espressioni anche al di fuori dei tradizionali siti di riferimento, quali le aree archeologiche di Metaponto Policoro e Nova-Siri e aree della stessa datazione risalenti al periodo della colonizzazione ellenica.

Basti pensare alle continue influenze che in tale territorio hanno avuto, nei secoli, le lotte che si sono succedute per l'occupazione delle città sulla costa ionica, per frenare l'espansione di Roma, per resistere alle invasioni dei popoli nordici e dei Saraceni dal sud. Il ruolo fondamentale e necessario che viene assegnato al Ministero per i beni culturali e ambientali nell'istituzione del patrimonio archeologico del metapontino-heracleiano-sirese ha il compito di garantire le adeguate priorità e fornire le necessarie professionalità nell'azione di tutela, sviluppo e valorizzazione.

Si ritiene quanto sopra un modo corretto per tutelare e quindi coniugare le inderogabili necessità di conservazione di un così inestimabile patrimonio culturale, con le prospettive concrete non solo per il presente, ma anche per il futuro, nell'ambito delle cosiddette risorse integrate, ivi compresa l'esigenza occupazionale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La regione Basilicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, con le province e i comuni interessati, all'emanazione di norme per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico Metapontino-Heracleiano-Sirese.

## Art. 2.

*(Assetto)*

1. L'assetto territoriale del patrimonio archeologico di cui all'articolo 1 è rappresentato dalle aree e dagli itinerari compresi nei territori dei comuni di Bernalda, Metaponto, Pisticci, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Policoro (Heraclea), Nova Siri (Siris) e di quanti altri siano documentabili per specifica storica appartenenza.

## Art. 3.

*(Piano regionale di intervento)*

1. Per individuare e tutelare il patrimonio archeologico, la Regione definisce ed approva un piano triennale di intervento. Il piano è adottato dal consiglio regionale d'intesa con il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

2. Alla predisposizione del piano partecipano: la Soprintendenza archeologica della Basilicata che individua le aree classificabili come aree di interesse per il patrimonio archeologico; i comuni e le Amministrazioni provinciali di Matera e Potenza per i terri-

tori di rispettiva competenza. In particolare:

a) i comuni provvedono preliminarmente alla formulazione della proposta di perimetrazione e di classificazione, di intesa con la Soprintendenza archeologica della Basilicata. La proposta è corredata da una relazione progettuale tecnico-finanziaria di realizzazione e gestione dell'ambito archeologico, di determinazione delle risorse finanziarie diverse da quelle regionali di cui prevede l'impiego e della specificazione del finanziamento richiesto dalla Regione;

b) i comuni interessati, di intesa con le province di appartenenza propongono iniziative di valorizzazione culturale e didattica del patrimonio archeologico e per allestimenti museali.

3. La Giunta regionale predispone, attraverso il servizio competente in tema di attività e beni culturali, sulla base delle proposte della Soprintendenza, dei comuni dell'amministrazione provinciale di Matera e Potenza, lo schema del piano da sottoporre all'esame del comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 4.

4. Lo schema di piano regionale è inviato per il parere al comitato regionale per i beni culturali e ambientali.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 4, trasmette lo schema di piano al consiglio regionale per l'approvazione. Il piano, dopo l'approvazione da parte del consiglio regionale, è trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dell'intesa di cui al comma.

6. Il piano prevede:

a) la perimetrazione delle aree ed itinerari archeologici;

b) le iniziative aventi specifica priorità, comprese la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei destinatari degli stessi;

c) i contributi per la realizzazione e gestione alle aree e degli itinerari, con priorità per le zone attualmente sottoposte a vincolo e per quelle indicate dai comuni ai sensi del comma 2. Tali contributi, comprendono anche finanziamenti per l'eventuale acquisi-

zione delle aree e di beni mobili e immobili da destinare al servizio archeologico regionale;

*e)* i contributi, in base alle proposte dei comuni per attività di valorizzazione culturale e didattica del patrimonio archeologico del Metapontino-Heracleiano-Sirese per allestimenti museali;

*f)* i contributi a favore delle aree archeologiche parchi per la sorveglianza dei beni e per la prevenzione degli scavi clandestini;

*g)* le eventuali risorse, anche diverse da quelle regionali, che si prevede possano essere impiegate.

#### Art. 4.

*(Comitato tecnico di programmazione)*

1. Il consiglio regionale nomina un comitato tecnico di programmazione del quale fanno parte:

*a)* il presidente della Giunta regionale o un assessore delegato con funzione di presidente;

*b)* il Soprintendente archeologico della Basilicata;

*c)* i sindaci dei comuni interessati;

*d)* un funzionario della Soprintendenza archeologica della Basilicata designato dal soprintendente;

*e)* due archeologi designati dalle Amministrazioni comunali interessate, o in mancanza, dalla regione Basilicata;

*f)* un esperto in materia archeologica scelto tra docenti universitari e designato dal Consiglio regionale. Del suddetto comitato tecnico fanno parte, con parere consultivo i rappresentanti delle associazioni *Pro Loco* esistenti sul territorio di riferimento.

2. Il comitato è insediato con decreto della giunta regionale. Esso è validamente costituito anche con la designazione di almeno la metà più uno dei componenti.

3. Il comitato ha funzioni di proposta dei contenuti del piano, di coordinamento delle proposte degli enti locali, di concertazione con la sovrintendenza, di individuazione delle priorità di intervento.

## Art. 5.

*(Finanziamento degli interventi)*

1. La giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità stabilite dal piano regionale di cui all'articolo 3, delibera piani annuali di finanziamento degli enti di cui al comma 2, sentita la commissione consiliare competente in materia di assetto territoriale e ambientale.

2. Sono ammessi ai finanziamenti disposti dalla presente legge, secondo le priorità individuate dal piano regionale di cui all'articolo 3:

a) gli enti di gestione del bene archeologico, individuati nell'articolo 6;

b) le Amministrazioni dei comuni interessati delle province di Matera e di Potenza.

## Art. 6.

*(Forme di gestione)*

1. Alla gestione delle aree e degli itinerari archeologici provvede direttamente il comune interessato, allorchè il bene archeologico ricade totalmente nel territorio di sua competenza.

2. Nei casi in cui il bene archeologico ricade nel territorio di più comuni, gli stessi provvedono alla gestione associata, mediante convenzioni, consorzi e altre forme di gestione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle quali possono partecipare le comunità montane, le province e gli altri soggetti pubblici e privati.

3. Gli enti di gestione devono garantire la partecipazione delle organizzazioni dell'associazionismo culturale locale, riconosciute dalla regione Basilicata.

4. Per le finalità di cui al comma 3, gli enti locali, singolarmente o in consorzio anche temporaneo, possono richiedere il finanziamento di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione di personale qualificato alla promozione di attività rivolte alla tutela valorizzazione, cono-

scienza e divulgazione delle risorse culturali e dei beni archeologici, con priorità per i residenti nei comuni interessati.

Art. 7.

*(Misure di incentivazione)*

1. Ai comuni interessati è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti europei, statali e regionali finalizzati anche alla realizzazione, nell'ambito del territorio del patrimonio archeologico stesso, dei seguenti interventi:

- a) restauro del patrimonio artistico monumentale;
- b) opere igieniche inderogabili e di risanamento dell'area, dell'acqua e del suolo;
- c) opere di restauri ambientale del territorio;
- d) progetti culturali e didattici e attività connesse ai campi di interesse del patrimonio archeologico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative compatibili con le finalità istituzionali del patrimonio archeologico.

3. Qualsiasi iniziativa di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Soprintendenza archeologica della Basilicata che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'autorizzazione della Soprintendenza è condizione per l'accesso ai finanziamenti e per la realizzazione dell'opera.

Art. 8.

*(Attuazione della legge)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale della Basilicata sottopone al Ministero dei beni culturali e ambientali ed al Ministero dell'ambiente uno schema di integrazione ed una ripermetrazione dell'area interessata dal patrimonio archeologico regionale, redatto dal servizio tecnico

regionale, su indicazione delle competenti commissioni consiliari riunite congiuntamente e sulla base delle norme vigenti, relative alle aree naturali protette d'interesse regionali ed a quelle di rilevanza archeologica.

2. Trascorso il termine di novanta giorni senza osservazioni o contestazioni motivate da parte dei Ministeri competenti detto schema si intenda approvato.

#### Art. 9.

##### *(Norma transitoria)*

1. In attesa dell'entrata in vigore del piano di cui all'articolo 3 e dell'approvazione dello schema di cui all'articolo 8, per un periodo non superiore ad un anno, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di assetto territoriale e ambientale, finanzia interventi per consentire la costituzione delle singole aree archeologiche.

2. Le aree di cui al comma 1 sono istituite con atto della Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, sentita la competente commissione consiliare e previa intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.